

**AVVOCATO PAOLA GIULIANI**  
**PIANO ANTI-CRISI REGIONALE**

**AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA**

**CIGS IN DEROGA**

<b>ITER ISTITUZIONALE</b>	<p><b>19 febbraio 2009</b></p> <p>Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in forza dell'art. 19, comma 9 del d. legge 185/2008 (convertito in legge 2/2009) firma il Decreto Ministeriale n. 45080 per l'assegnazione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse necessarie ad assicurare ai lavoratori interessati la continuità delle prestazioni e dei trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, in attesa dell'attuazione dell'accordo tra il Governo e le Regioni stipulato il 12 febbraio 2009 che prevede una partecipazione alla spesa per ammortizzatori sociali in deroga a valere sui programmi regionali del FSE (Fondo Sociale Europeo).</p> <p>Alle Marche viene assegnata in via provvisoria la somma di 10 mln di euro a valere sui fondi previsti dalla l. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009).</p> <p><b>30 marzo</b></p> <p>siglata l'intesa istituzionale territoriale con le parti sociali per l'utilizzo delle risorse (10 mln di euro) già assegnate in via di anticipazione alla Regione Marche dal Ministero del Lavoro a valere sui fondi della legge finanziaria per il 2009.</p> <p><b>21 aprile</b></p> <p>Nuova intesa istituzionale con le parti sociali apportante integrazioni e modifiche al testo dell'intesa istituzionale territoriale del 30 marzo 2009.</p> <p><b>23 aprile</b></p> <p>Siglata l'intesa Governo Regione con l'assegnazione alla Regione Marche di 40 mln di euro</p>
<b>RISORSE</b>	<p>10 mln di euro in forza del D.M. 45080 del 19 febbraio 2009</p> <p>40 mln di euro in forza dell'accordo Governo-Regione del 23 aprile 2009</p> <p>risorse del Fondo Sociale Europeo in forza dell'accordo tra Governo e Regioni del 19/02/2009</p> <p>risorse eventualmente residue dell'accordo governativo del 5 marzo 2008</p>
<b>BENEFICIARI</b>	<p>Possono beneficiare del trattamento i dipendenti delle imprese con sede nella Regione Marche di qualsiasi settore produttivo che per legge non hanno accesso alla CIGS ai sensi della legge 223/1991.</p> <p>Il trattamento è esteso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- agli apprendisti, lavoratori somministrati, soci lavoratori di società cooperative, lavoratori a tempo determinato → con una anzianità aziendale di 90 giorni;</li><li>- alle aziende industriali con meno di 15 dipendenti;</li><li>→ subordinatamente all'esaurimento degli strumenti ordinari;</li><li>- alle aziende artigiane purché l'accordo sindacale abbia verificato l'inesistenza delle condizioni previste per l'estensione della CIGS ex art. 12 l. 223/91 (presupposti per l'estensione della CIGS alle imprese artigiane: numero di dipendenti superiore a 15 + sospensione dei lavoratori a causa della sospensione dell'attività dell'impresa committente + ammissione alla CIGS dell'impresa committente) e l'impresa committente non abbia fatto ricorso alla CIGS.</li></ul> <p>- ai lavoratori delle aziende artigiane interessati da una riduzione dell'orario di lavoro.</p>
<b>DURATA</b>	<p>massimo 4 mesi anche non consecutivi da fruire nell'anno 2009</p> <p>per i lavoratori a tempo determinato: massimo 4 mesi sino alla scadenza del contratto</p>
<b>PROCE DURA</b>	<p>Prima delle sospensioni, dovrà essere stipulato un accordo sindacale tra imprese interessate e OO.SS maggiormente rappresentative nel quale dovranno essere specificati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i motivi della crisi;</li><li>- il periodo;</li><li>- il numero dei lavoratori coinvolti in CIGS;</li><li>- l'impossibilità di accedere alla CIGS o alla CIGO sulla base della normativa vigente;</li><li>- le modalità di pagamento da parte dell'INPS;</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. domanda di CIGS + accordo sindacale → inviati con raccomandata a.r. alla Regione Marche – PF Servizi all'Impiego e Mercato del Lavoro, questa la invierà alla D.R.L. per le Marche e alla D.R. Inps entro 20 giorni dalla sospensione;</li><li>2. la D.R.L. autorizza /non autorizza la concessione dei trattamenti;</li><li>3. le imprese beneficiarie comunicheranno ogni mese alla D.R. Inps a consuntivo entro il 20° giorno del mese successivo.</li></ol> <p>Per le imprese artigiane sono previsti dei passaggi all'EBAM:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. la domanda e l'accordo vengono inoltrati alla D.R.L. per il tramite dell'EBAM;</li><li>2. la D.R.L. comunica all'EBAM le pratiche autorizzate/non autorizzate;</li><li>3. la comunicazione delle imprese alla D.R. Inps, alla D.R.L. e alla Regione avviene per il tramite dell'EBAM.</li></ol> <p>Monitoraggio: garantito da Regione Marche e Italia Lavoro S.p.A. con la collaborazione dell'EBAM (per le imprese artigiane) della D.R.L. per le aziende di altri settori.</p>

**PIANO ANTI-CRISI REGIONALE**

**AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA**

**MOBILITA' IN DEROGA**

<b>ITER ISTITUZIONALE</b>	<p><b>19 febbraio 2009</b>                  Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in forza dell'art. 19, comma 9 del d.legge 185/2008 (convertito in legge 2/2009) firma il Decreto Ministeriale n. 45080 per l'assegnazione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse necessarie ad assicurare ai lavoratori interessati la continuità delle prestazioni e dei trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, in attesa dell'attuazione dell'accordo tra il Governo e le Regioni stipulato il 12 febbraio 2009 che prevede una partecipazione alla spesa per ammortizzatori sociali in deroga a valere sui programmi regionali del FSE (Fondo Sociale Europeo).</p> <p>Alle Marche viene assegnata in via provvisoria la somma di 10 mln di euro a valere sui fondi previsti dalla l. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009).</p> <p><b>30 marzo</b>                  siglata l'intesa istituzionale territoriale con le parti sociali per l'utilizzo delle risorse (10 mln di euro) già assegnate in via di anticipazione alla Regione Marche dal Ministero del Lavoro a valere sui fondi della legge finanziaria per il 2009.</p> <p><b>21 aprile</b>                  Nuova intesa istituzionale con le parti sociali apportante integrazioni e modifiche al testo dell'intesa istituzionale territoriale del 30 marzo 2009.</p> <p><b>23 aprile</b>                  Siglata l'intesa Governo Regione con l'assegnazione alla Regione Marche di 40 mln di euro</p>
<b>RISORSE</b>	<p>10 mln di euro in forza del D.M. 45080 del 19 febbraio 2009                  40 mln di euro in forza dell'accordo Governo-Regione del 23 aprile 2009                  risorse del Fondo Sociale Europeo in forza dell'accordo tra Governo e Regioni del 19/02/2009                  risorse eventualmente residue dell'accordo governativo del 5 marzo 2008</p>
<b>BENEFICIARI</b>	<p>Possono beneficiare del trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lavoratori, dipendenti da imprese con sede nella Regione Marche, che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione, cessazione di attività di lavoro nel periodo 1/1/2009-21/12/2009;</li> <li>- tutti i lavoratori subordinati compresi                         <ul style="list-style-type: none"> <li>→ apprendisti</li> <li>→ lavoratori somministrati</li> <li>→ soci lavoratori di cooperative esclusi dall'utilizzo degli amm. sociali</li> <li>→ dimissionari per giusta causa (ai sensi della circolare INPS n. 163/2003)</li> </ul> </li> <li>- a tempo determinato cessati per scadenza del contratto</li> </ul>
<b>CONDIZIONI</b>	<p>I lavoratori sopra indicati possono beneficiare del trattamento purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non abbiano diritto a percepire                         <ul style="list-style-type: none"> <li>→ l'indennità di disoccupazione</li> <li>→ l'indennità di mobilità ordinaria</li> <li>→ altra tipologia di ammortizzatore sociale</li> </ul> </li> <li>- abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità aziendale (salvo che si tratti di dipendenti con qualifica di apprendista con almeno tre mesi di servizio c/o azienda che ha proceduto al licenziamento o alla sospensione per CIGS o CIGO)</li> </ul>
<b>DURATA</b>	<p>massimo 4 mesi (anche per apprendisti dipendenti da imprese non artigiane)</p>
<b>PROCEDURA</b>	<p>La domanda di indennità di mobilità in deroga deve essere presentata alla sede territoriale INPS competente per territorio entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento</p>

<b>PIANO ANTI-CRISI REGIONALE</b>	
<b>AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA</b>	
<b>SOSTEGNO PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI</b>	
<b>FONTE</b>	art. 19, comma 2 del decreto legge 185/2009 (convertito in legge 2/2009)
<b>ITER ISTITUZIONALE</b>	<p><b>19 febbraio 2009</b>                      Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in forza dell'art. 19, comma 9 del d.legge 185/2008 (convertito in legge 2/2009) firma il Decreto Ministeriale n. 45080 per l'assegnazione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse necessarie ad assicurare ai lavoratori interessati la continuità delle prestazioni e dei trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, in attesa dell'attuazione dell'accordo tra il Governo e le Regioni stipulato il 12 febbraio 2009 che prevede una partecipazione alla spesa per ammortizzatori sociali in deroga a valere sui programmi regionali del FSE (Fondo Sociale Europeo).</p> <p>Alle Marche viene assegnata in via provvisoria la somma di 10 mln di euro a valere sui fondi previsti dalla l. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009).</p> <p><b>30 marzo</b>                      siglata l'intesa istituzionale territoriale con le parti sociali per l'utilizzo delle risorse (10 mln di euro) già assegnate in via di anticipazione alla Regione Marche dal Ministero del Lavoro a valere sui fondi della legge finanziaria per il 2009.</p> <p><b>21 aprile</b>                      Nuova intesa istituzionale con le parti sociali apportante integrazioni e modifiche al testo dell'intesa istituzionale territoriale del 30 marzo 2009.</p> <p><b>23 aprile</b>                      Siglata l'intesa Governo Regione con l'assegnazione alla Regione Marche di 40 mln di euro</p>
<b>RISORSE</b>	10 mln di euro in forza del D.M. 45080 del 19 febbraio 2009 40 mln di euro in forza dell'accordo Governo-Regione del 23 aprile 2009 risorse del Fondo Sociale Europeo in forza dell'accordo tra Governo e Regioni del 19/02/2009 risorse eventualmente residue dell'accordo governativo del 5 marzo 2008
<b>BENEFICIARI</b>	Possono beneficiare del trattamento: i collaboratori coordinati e continuativi (art. 61, comma 1 del d.lgs 276/2003 e ss. modif.) nei soli casi di fine lavoro
<b>CONDIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- iscrizione in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS (art. 2, comma 26 legge 335/95) con esclusione dei soggetti titolari di lavoro autonomo (ex. art. 1, comma 212 legge 662/1996)</li> <li>- regime di monocommittenza</li> <li>- reddito conseguito l'anno precedente <math>\geq 5.000,00</math> euro e <math>\leq</math> al minimale di reddito (di cui all'art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233);</li> <li>- siano stati accreditate c/o la gestione separata c/o INPS almeno tre mensilità</li> </ul>
<b>DURATA</b>	Una tantum
<b>STRUMENTO</b>	Somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente

## PIANO ANTI-CRISI REGIONALE

### LINEA DI INTERVENTO: TUTELA DEL LAVORO E COESIONE SOCIALE

#### PREMESSA

L'art. 39 della Legge Regionale 37/2008 (c.d. finanziaria 2009) istituisce il Fondo Regionale Straordinario di sostegno alle PMI e di Solidarietà sociale (Fondo di Solidarietà)

con un importo di 10.000.000,00 di euro

finalità:

a) euro 5.000.000,00 da destinare ad interventi di garanzia a favore delle PMI e per l'occupazione;

b) euro 5.000.000,00 come contributi diretti ad agevolare il pagamento dei canoni locativi e dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa, a favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari e ad integrare le azioni previste dal fondo unico per le politiche sociali.

Con delibera 156 del 2 febbraio 2009 la Giunta Regionale ha destinato le risorse indicate al punto a) al Fondo di Garanzia denominato "Fondo di Solidarietà" (già costituito con propria deliberazione n. 1577/08) per la concessione di garanzie di secondo grado a favore del sistema delle PMI che operano nella regione Marche

Il 2 febbraio 2009 Regione Marche, CGIL, CISL, UIL

hanno raggiunto un'intesa sui criteri e modalità di utilizzo del Fondo Regionale Straordinario:

3 mln euro: per sostegno ai contratti di solidarietà difensivi

2 mln euro: per il sostegno alle famiglie con i c.d. "contributi di solidarietà";

hanno inoltre previsto che la quota di Fondo di altri 5 milioni di euro – da reperire attraverso il FAS ed eventualmente assestamento di bilancio 2009 – sarà così utilizzata:

2,5 mln per incrementare il sostegno ai contributi di solidarietà

2,5 mln per il Fondo unico per le politiche sociali con priorità all'assistenza domiciliare per le non autosufficienze e per i minori non accompagnati

<b>PIANO ANTI-CRISI REGIONALE</b>	
<b>CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVA</b> (di cui alla legge n. 863/1994 e art. 29 L.R. 2/2005)	
<b>RISORSE</b>	3 mln di euro dal Fondo di Regionale Straordinario (c.d. Fondo di Solidarietà) secondo quanto concordato nell'Intesa del 2 febbraio 2009 tra Regione Marche CGIL CISL UIL
<b>STRUMENTO</b>	riduzione incentivata dell'orario di lavoro
<b>FINALITA'</b>	mantenimento della base occupazionale
<b>VANTAGGI</b>	riduzione dell'onere per l'azienda del costo del lavoro garanzia ai lavoratori di un livello retributivo vicino al 100% pur in presenza di una riduzione dell'orario di lavoro
<b>INTERVENTO REGIONALE</b>	integra la copertura parziale del reddito non dovuto posto a carico dello Stato (60%) con il riconoscimento di un contributo all'azienda che si traduce in un incentivo all'utilizzo dei contratti di solidarietà
<b>ENTITA' DEL CONTRIBUTO</b>	1/4 del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario di lavoro → 50% al lavoratore con orario ridotto come integrazione alla retribuzione → 50% a favore dell'azienda
<b>IMPRESE BENEFICIARIE</b>	tutte le imprese aventi sede operativa nelle Marche comprese: - soc.coop che rientrano nel campo di applicazione della CIGS e che abbiano stipulato accordi con le OO.SS che prevedano una riduzione incentivata dell'orario di lavoro per evitare i licenziamenti - quelle non rientranti nel campo di applicazione della CIGS - imprese artigiane che occupano anche meno di 16 dipendenti che stipulino contratti di solidarietà
<b>PROCEDURA</b>	- presentazione delle domande alla Regione Marche – Servizio Istruzione Formazione e Lavoro – dopo l'approvazione dell'apposito bando - verranno formate delle graduatorie mensili sulla base dell'ordine di presentazione delle domande complete della documentazione richiesta: a) accordo collettivo sindacale aziendale b) elenco nominativo dei lavoratori interessati al C.d.S. e rispettiva qualifica c) metodologia di calcolo utilizzata per la richiesta del contributo d) decreto di concessione del trattamento di CIGS per solidarietà da parte del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
<b>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b>	subordinata al decreto di concessione del contributo da parte del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali in un'unica soluzione, immediatamente dopo l'approvazione della graduatoria mensile limitatamente ad una singola annualità del C.d.S. fino alla concorrenza delle risorse impegnate previo rilascio da parte dell'azienda di una fideiussione bancaria o assicurativa con costi a carico dell'azienda beneficiaria
<b>MONITORAGGIO</b>	a carico del Servizio Istruzione Formazione e Lavoro

**PIANO ANTI-CRISI REGIONALE**

**CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'**

<b>RISORSE</b>	4,5 mln dal Fondo Regionale Straordinario (c.d. Fondo di Solidarietà) secondo quanto concordato con l'Intesa del 2 febbraio 2009 tra Regione Marche CGIL CISL UIL (2 mln + 2,5 mln da reperire tramite FAS e assestamento bilancio 2009)
<b>FINALITA'</b>	sostegno alle famiglie con lavoratori dipendenti disoccupati
<b>STRUMENTO</b>	indennità pari a 200,00euro mensili (lordi) da corrispondere in un periodo massimo di 12 mesi
<b>BENEFICIARI</b>	<p>nuclei familiari con lavoratori dipendenti disoccupati per licenziamento                      dimissioni per giusta                      mancato rinnovo contratto a termine</p> <p>lavoratori con contratto a termine – di somministrazione – di apprendistato                      → che abbiano maturato a partire dal 1/1/2008 un periodo lavorativo di almeno 6 mesi</p>
<b>MODALITA' DI ACCESSO</b>	<p>graduatoria determinata dal reddito calcolato su base ISEE corrente rimodulato convenzionalmente abbattendo la quota del reddito da lavoro dipendente nei limiti indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- senza indennità: 100%</li> <li>- con mobilità in deroga: 80%</li> <li>- disoccupazione ordinaria: 60%</li> <li>- indennità di mobilità: 40%</li> </ul> <p>gli abbattimenti sono applicati al reddito di tutti i componenti del nucleo familiare che, successivamente alla data del 1/09/2008, vengano a trovarsi in stato di disoccupazione</p>
<b>PROCEDURA</b>	le domande dovranno essere presentate dai CAF complete con i dati ISEE corrente

## PIANO ANTI-CRISI REGIONALE

### ANTICIPAZIONE BANCARIA DEL TRATTAMENTO DI CIG

<b>FONTE</b>	accordo raggiunto tra Regione Marche – Banche – Sindacati - organizzazioni di categoria con la sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per il sostegno ai lavoratori ed alle imprese nelle situazioni di crisi” aperto all’adesione di tutti gli istituti di credito ed efficace dal 2 aprile 2009
<b>FINALITA’</b>	sostegno ai lavoratori in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle difficoltà per le imprese interessate da interventi di CIG di anticipare il trattamento ai dipendenti coinvolti</li> <li>- delle tempistiche procedurali di erogazione dei trattamenti CIG da parte dell’INPS</li> </ul>
<b>STRUMENTO</b>	anticipazione, da parte delle Banche che aderiranno all’accordo, del trattamento economico che il lavoratore vanta nei confronti dell’INPS.
<b>SITUAZIONI DI CRISI RISPETTO ALLE QUALI E’ OPERATIVO L’ACCORDO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricorso alla CIGS da parte di imprese coinvolte in procedure concorsuali o di liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>- ricorso alla CIGS, anche in deroga, o CIGO da parte di imprese che hanno chiesto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS previo accordo sindacale tra le parti.</li> </ul>
<b>PROCEDURA</b>	<p>il lavoratore (con una lettera della propria impresa attestante la richiesta degli ammortizzatori sociali sopra indicati e l’impossibilità di anticipare il trattamento di integrazione salariale) chiede alla Banca firmataria dell’Accordo, la concessione del finanziamento (regolato su un conto corrente già in essere o, in mancanza, su un nuovo conto corrente senza spese né commissioni bancarie)</p> <p>a garanzia della restituzione cede alla Banca il credito nei confronti dell’INPS → domicilio c/o la Banca delle somme che verranno erogate dall’INPS fino a concorrenza dell’ammontare del finanziamento</p>
<b>ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO EROGATO DALLA BANCA</b>	<p>in caso di CIGS → fino a 6.400,00 euro</p> <p>in caso di CIGO di durata ≥4 settimane → fino a 3.200,00euro</p> <p>in entrambi i casi: prelievo mensile fino a 800 euro senza tassi di interesse né spese di gestione del conto</p>
<b>ULTERIORE STRUMENTO</b>	<p>qualora il lavoratore in CIGS manifesti difficoltà a pagare le rate del mutuo prima casa acceso c/o la Banca aderente all’Accordo, può chiedere la sospensione del pagamento</p> <p>in caso di accettazione della richiesta, il periodo di sospensione sarà commisurato alla durata della CIGS senza oneri né spese aggiuntive</p> <p>le rate sospese vengono messe in coda al piano di ammortamento originario</p>



## PIANO ANTI-CRISI REGIONALE

### GARANZIE DI SECONDO GRADO A FAVORE DEI CONFIDI

<b>RISORSE</b>	<p>Fondo di Garanzia (c.d. "Fondo di Solidarietà") – istituito con DGR 1577 del 10/11/2008                  Dotazione finanziaria:                  iniziale di 1,8 mln di euro                  più 5 mln di euro dal Fondo Regionale Straordinario di sostegno alle PMI secondo quanto disposto con DGR n. 156 del 2 febbraio 2009                  Il Fondo è alimentato                  1. da risorse messe a disposizione :                  dal bilancio regionale                  dalle disponibilità di Province e CCIAA                  2. dagli interessi maturati sulle giacenze</p>
<b>FINALITA'</b>	favorire l'accesso al credito soprattutto da parte delle micro e piccole imprese
<b>STRUMENTO</b>	garanzie di secondo grado
<b>BENEFICIARI</b>	<p>a) piccole e medie imprese aventi sede operativa nella regione Marche                  b) Confidi di primo grado (definiti all'art. 13 l. 326/2003) che presentino almeno due delle seguenti condizioni:                  1. abbia più del 40% dei soci cooperatori composto da PMI operanti nella regione Marche                  2. abbia in essere almeno il 50% delle garanzie rilasciate a favore delle PMI operanti nella regione Marche                  3. preveda la presenza negli organi statutari un membro designato dalla Regione Marche o dalle Province o CCIAA della Regione Marche                  che abbiano a loro volta rilasciato garanzie a fronte di:                  - operazioni di consolidamento dei debiti (da breve a medio termine)                  - finanziamenti per progetti di ristrutturazione - riconversione aziendale delle PMI della regione Marche in situazione di disagio per la crisi</p>
<b>FINANZIAMENTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA DI II GRADO</b>	<p>a) rilasciati quale consolidamento di passività da breve a medio termine o a sostegno di progetti di ristrutturazione e/o riconversione aziendale;                  b) assistiti da garanzia di primo grado fino al 60% dell'importo e comunque non inferiore al 50%;                  erogati con tasso di interesse e spese di istruttoria della banca secondo i regimi concordati con i singoli confidi</p>
<b>ENTITA' DELLA GARANZIA</b>	70% della garanzia di primo grado importo massimo garantibile in II° grado per ogni PMI non può superare 500.000,00 euro
<b>DURATA DELLA GARANZIA</b>	60 mesi indipendentemente dalla durata del finanziamento
<b>MODALITA' DI ACCESSO</b>	<p>il Confidi di primo grado                  - deve manifestare al Gestore del "Fondo di Solidarietà" il proprio interesse alla garanzia di secondo grado;                  - compiuta l'istruttoria per la concessione di garanzia di primo grado deve manifestare al Gestore del "Fondo di Solidarietà", previa verifica, il rispetto di tutti gli elementi per la richiesta della garanzia di II° grado;                  - il Gestore del Fondo completa l'istruttoria e propone al Comitato Tecnico l'elenco delle imprese ammissibili distinte per ciascun Confidi di primo grado;                  - il Comitato Tecnico autorizza il Confidi di II° grado ad impegnare le risorse del Fondo di Solidarietà quale garanzia di II° grado per le singole pratiche presentate dal Cofidi di primo grado;                  - il Gestore del Fondo comunica l'avvenuta copertura;                  - il Confidi di I° grado è tenuto a comunicare all'impresa e alla banca che l'operazione è sostenuta da una garanzia di secondo grado a valere sul Fondo di Solidarietà</p>



## PIANO ANTI-CRISI PROVINCIALE

<b>ITER ISTITUZIONALE</b>	<b>13 febbraio 2009</b> Siglato il Protocollo d'intesa tra amministrazione provinciale e le organizzazioni sindacali "Crisi produttiva e occupazionale – Misure a sostegno del lavoro nel territorio provinciale" Prevista la costituzione di un "Fondo anticrisi" → sostegno ai lavoratori e alle imprese
<b>RISORSE</b>	Fondo anti-crisi: 1.650.000,00 euro
<b>DESTINAZIONE</b>	900.000,00 euro → azioni formative con indennità di frequenza per lavoratori che hanno perso l'occupazione 750.000,00 euro → agevolazioni tariffarie → costituzione di un fondo di garanzia per l'accesso al micro-credito

## PIANO ANTI-CRISI PROVINCIALE

### AZIONI FORMATIVE

<b>RISORSE</b>	Fondo anti-crisi → 900.000,00 euro
<b>FINALITA'</b>	favorire la ricollocazione del lavoratore
<b>STRUMENTO</b>	Azioni formative con indennità di frequenza
<b>BENEFICIARI</b>	lavoratori che hanno perso l'occupazione con priorità per quelli che non hanno alcun sostegno al reddito

**PIANO ANTI-CRISI PROVINCIALE**

**ACCESSO AL MICRO-CREDITO**

<b>FONTE</b>	Protocollo d'intesa per la costituzione di un Fondo di garanzia per il sostegno a lavoratori colpiti dalla crisi economica (aperto alla firma di Provincia-Istituti di credito-OO.SS.e con l'adesione dei Centri Autorizzati si Assistenza Fiscale)
<b>FINALITA'</b>	Contrastare i disagi provocati dalla riduzione del potere di acquisto determinato dalla contrazione/perdita del lavoro/collocazione in cassa integrazione
<b>STRUMENTO</b>	Concessione di micro-prestiti a condizioni agevolate + a richiesta dei soggetti in possesso dei requisiti per accedere al micro-prestito, sospensione temporanea delle rate relative a contratti di mutuo "prima casa" per un periodo minimo di 6 mesi e comunque non superiore a dodici mesi a partire dal mese di concessione dell'agevolazione, senza alcun onere o spesa aggiuntiva a carico dei beneficiari
<b>BENEFICIARI</b>	Lavoratori residenti e domiciliati nella provincia di Pesaro da almeno un anno, anche stranieri con permesso di soggiorno
<b>CONDIZIONI</b>	A partire dal 30/09/2008 a) siano disoccupati per licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa b) siano disoccupati per scadenza di un contratto a termine (compreso di collaborazione) non rinnovato c) siano stati collocati in CIGS o CIGO d) siano stati sospesi dal lavoro o abbiano subito la riduzione dell'orario di lavoro pari almeno al 50%del limite contrattuale individuale purché l'ISEE del nucleo familiare, attualizzato al nuovo status occupazionale/reddituale sia ≤ 15.000,00 euro
<b>AGEVOLAZIONI</b>	- prestito chirografario individuale da parte degli Istituti di credito aderenti al Protocollo fino ad un massimo di: 3.600,00 euro per i beneficiari di cui alle condizioni a) e b) 3.000,00 euro per i beneficiari di cui alle condizioni c) e d) per un periodo di 5 mesi l'importo massimo mensile non può superare i 600 euro - no costi di gestione della pratica di finanziamento né di apertura del conto corrente né spese di bollo - tasso di interesse: pari al BCE in vigore al momento della concessione - la Provincia si accolla l'onere di restituzione degli interessi passivi fino ad esaurimenti fondi disponibili compresi nel Fondo di Garanzia sociale
<b>GARANZIE PER EVENTUALE MANCATA RESTITUZIONE DEI MICRO-CREDITI</b>	La Provincia: - fino ad un ammontare massimo (...) disponibili nel Fondo di garanzia previa attivazione delle normali procedure di recupero crediti da parte dell'Istituto bancario Gli istituti di credito firmatari del Protocollo: eventuale ulteriore rischio di insolvenza
<b>EFFETTI DELLA PERDITA DEI PRESUPPOSTI</b>	Sospensione del beneficio

**PIANO ANTI-CRISI PROVINCIALE**

**AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

<b>FONTE</b>	Protocollo d'intesa per le agevolazioni tariffarie a sostegno delle famiglie e lavoratori colpiti dalla crisi economica (aperto alla firma della Provincia, aziende di erogazione di servizi, aziende dei trasporti, Comuni diretti gestori dei servizi, OO.SS)
<b>FINALITA'</b>	Contrastare i disagi provocati dalla riduzione del potere di acquisto determinato dalla contrazione/perdita del lavoro/collocazione in cassa integrazione
<b>STRUMENTO</b>	Concessione di agevolazioni tariffarie continuative sulle utenze acqua, rifiuti, trasporti
<b>BENEFICIARI</b>	Lavoratori residenti e domiciliati nella provincia di Pesaro colpiti da crisi occupazionale perdurante almeno in parte nel 2009
<b>CONDIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) siano disoccupati per licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa da almeno 2 mesi dalla data di presentazione della domanda</li> <li>b) siano disoccupati per scadenza di un contratto a termine (compreso di collaborazione, a progetto, di somministrazione) da almeno 2 mesi dalla data di presentazione della domanda</li> <li>c) siano stati collocati in CIGS o CIGO</li> <li>d) siano stati sospesi dal lavoro da almeno 2 mesi o abbiano subito la riduzione dell'orario di lavoro pari almeno al 50%del limite contrattuale individuale</li> </ul>
<b>AGEVOLAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esenzione del pagamento fino ad un tetto massimo annuale di 600 euro (200 per acqua-200 per rifiuti-200 per trasporti) → per i lavoratori con ISEE attualizzato, tenendo conto della nuova situazione reddituale, fino a 7.000,00 euro</li> <li>- riduzione del pagamento fino ad un tetto massimo annuale di 400 euro (150 per acqua-150 per rifiuti-150 per trasporti)→ per i lavoratori con ISEE attualizzato, tenendo conto della nuova situazione reddituale compreso tra 7.001,00 e 9.000,00 euro</li> </ul> <p>Il ricalcolo per l'attualizzazione dell'ISEE avrà decorrenza dal mese in cui si è verificato l'evento che dà diritto al beneficio e comunque non anteriore al 30.09.2008</p>
<b>ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ritirare la domanda c/o URP delle Agenzie di Erogazione dei Servizi URP dei Comuni erogatori dei servizi CIOF PIL della Provincia</li> <li>- rivolgersi al CAAF per la necessaria documentazione (attestazione ISEE attualizzata registrante la nuova situazione reddituale conseguente alla modifica della situazione economica del nucleo familiare)</li> <li>- compilare l'apposito modulo</li> </ul> <p>presentare il modulo compilato+attestazione ISEE+dichiarazione e documentazione del possesso dei requisiti agli sportelli aspes, aset, aato, ciof, pil</p>
<b>PERDITA DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO</b>	<p>Comporta la sospensione del beneficio</p> <p>Deve essere comunicata dal lavoratore all'ente erogatore del servizio entro 20 giorni con lettera raccomandata a.r.</p> <p>In caso di mancata comunicazione, il lavoratore è obbligato alla restituzione delle somme indebitamente non versate e degli interessi legali, risponde inoltre civilmente e penalmente per l'illecita fruizione delle agevolazioni</p>

<b>PIANO ANTI-CRISI COMUNALE</b> <b>(es.: Pesaro, Pian del Bruscolo, Urbino, C.M. Alto Metauro)</b>	
<b>ESENZIONE-RIDUZIONE COSTO RETTE E SERVIZI</b>	
<b>FONTE</b>	Protocollo d'intesa tra Amministrazione comunale di Pesaro e segreterie territoriali CGIL-CISL-UIL e SPI-FNP-UILP
<b>FINALITA'</b>	Contrastare i disagi provocati dalla riduzione del potere di acquisto determinato dalla contrazione/perdita del lavoro/collocazione in cassa integrazione
<b>STRUMENTO</b>	Esenzione o riduzione del costo delle rette e dei servizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla prima infanzia</li> <li>- educativi</li> <li>- sociali domiciliari</li> <li>- semiresidenziali</li> <li>- residenziali</li> </ul>
<b>BENEFICIARI</b>	Famiglie di lavoratori residenti e domiciliati nel comune di Pesaro
<b>CONDIZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) siano disoccupati per licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa da almeno 2 mesi dalla data di presentazione della domanda</li> <li>b) siano disoccupati per scadenza di un contratto a termine (compreso di collaborazione, a progetto, di somministrazione) da almeno 2 mesi dalla data di presentazione della domanda</li> <li>c) siano stati collocati in CIGS o CIGO dal ...</li> </ul> siano stati sospesi dal lavoro da almeno 2 mesi o abbiano subito la riduzione dell'orario di lavoro pari almeno al 50%del limite contrattuale individuale
<b>MODALITA' OPERATIVE DI ACCESSO</b>	Definite con regolamentazione dell'Amministrazione adottata con il confronto delle OO.SS